

Newsletter n.1 – Revisione dinamica degli 'ex ruoli'

Revisione dinamica degli 'ex ruoli' tenuti dalla Camera di Commercio: avvio dei procedimenti di inibizione per le imprese che non presentano istanza per la conferma dei requisiti

Secondo quanto previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, nel corso del 2017 il Registro delle Imprese di Pisa ha provveduto ad avviare la procedura di revisione dinamica degli ex-ruoli (agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi, spedizionieri) al fine di verificare la permanenza dei requisiti in capo ai soggetti che svolgono una delle precedenti attività ovvero che hanno richiesto il mantenimento dei requisiti con l'iscrizione nell'apposita sezione REA. Proprio perché dinamica, lo svolgimento di una delle attività indicate è requisito essenziale per essere soggetti alla revisione ma non sufficiente: infatti, occorre anche che sia trascorso un determinato periodo (che varia a seconda dell'attività svolta) dalla presentazione al Registro Imprese dell'ultima istanza concernente la SCIA o la conferma dei requisiti morali e professionali (ai sensi dei DM 26 ottobre 2011).

A titolo esemplificativo, quindi, se in materia di agenti e rappresentanti di commercio il relativo decreto ministeriale prevede un periodo non superiore ai cinque anni per l'esecuzione della revisione (e sono quindi soggette alla revisione 2017 le imprese che hanno presentato la SCIA o l'aggiornamento nel corso del 2012), per gli agenti di affari in mediazione il periodo è di quattro anni dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese – ricomprendendo così le imprese che avevano iniziato o confermato i requisiti nel 2013.

Fatta questa premessa, preme specificare che la revisione del 2017 ha avuto per oggetto:

- agenti e rappresentanti di commercio che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale – entro l'anno 2012 compreso;
- agenti di affari in mediazione che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale – entro l'anno 2013 compreso;



REGISTRO IMPRESE

- spedizionieri che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale - entro l'anno 2013 compreso;
- mediatori marittimi che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale - entro l'anno 2015 compreso.

Si informa pertanto che l'Ufficio sta ultimando la revisione e che entro la fine del 2017, per le imprese che non risulteranno in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla rispettive normative ovvero che non avranno presentato l'autocertificazione con la conferma di tali requisiti, si provvederà all'inibizione della continuazione delle relative attività.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina internet del sito della Camera di Commercio di Pisa, ove sono disponibili anche i modelli di autocertificazione necessari per la revisione.

L'Ufficio del Registro delle Imprese è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento via e-mail all'indirizzo registro.imprese@pi.camcom.it o in telefonico ai riferimenti presenti sulla [pagina web dedicata ai contatti](#).

Ufficio Registro Imprese

Tel. 050-512111- tasto 1 - registro.imprese@pi.camcom.it



Camera di Commercio
Pisa